

Autorizzazione Base:

DL 132/1999 art 7 comma 1 punto 1

Durata:

2000 – 2020

Scopo della legge:

Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Le somme stanziare nel 2010 sul capitolo di spesa 7443, pg. 5 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle Regioni a seguito di eventi calamitosi" sono state interamente impegnate.

Autorizzazione Base:

DL 142/1991 art 6 comma 1 punto 1

Durata:

2000 – 2039

Scopo della legge:

Per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Fondo per la protezione civile. Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Le somme stanziare nel 2010 sul capitolo di spesa 7446, pg.1 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze: eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse" sono state interamente impegnate.

Autorizzazione Base:

DL 142/1991 art 6 comma 1 punto 1 sub-punto 2

Durata:

1991 – 2024

Scopo della legge:

Per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Fondo per la protezione civile. Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Le somme stanziare nel 2010 sul capitolo di spesa 7446, pg.2 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze: eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse" sono state interamente impegnate.

Autorizzazione Base:

DL 142/1991 art 6 comma 1

Durata:

1991 – 2007

Scopo della legge:

Integrazione del Fondo per la protezione civile pal fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza. Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Le somme stanziare nel 2010 sul capitolo di spesa 7446, pg. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi connessi agli eventi sismici del marzo 1982 in Calabria, Campania e Basilicata" sono state interamente impegnate.

Missione/Programma: 11/4**Autorizzazione Base:**

LF 296/2006 art 1 comma 280

Durata:

2007 – 2011

Scopo della legge:

Il comma 280 dell'art. 1 della legge 296/2006, così come modificato dal comma 66 dell'art. 1 della Legge n. 244/07 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

La tabella E allegata alla Legge di stabilità n. 220/2010, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in questione, ha previsto risorse finanziarie pari a 265,4 milioni di euro di competenza e 130,4 milioni di euro di cassa per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7811 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 - 2011.

I fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2010 i fondi assegnati sul capitolo 7811 e pari a 804 milioni di euro sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Per il corrente esercizio finanziario il capitolo 7811 ha una dotazione iniziale pari a 265,4 milioni di euro di competenza e 130,4 milioni di euro di cassa che si provvederà ad utilizzare, previa richiesta della struttura competente, attraverso l'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Da detta contabilità saranno prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Autorizzazione Base:

LF 296/2006 art 1 comma 272

Durata:

2007 – 2015

Scopo della legge:

I commi da 271 a 279 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevedono l'attribuzione di un credito d'imposta, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

L'art. 15, comma 1-bis decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione 3 agosto 2007 n. 127, ha esteso anche al settore della pesca il credito di imposta previsto dai commi da 271 a 279.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7809 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 - 2011.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2010 i fondi assegnati sul capitolo 7809 e pari a 549 milioni di euro sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Per il corrente esercizio finanziario il capitolo 7809 ha una dotazione iniziale pari a 359,8 milioni di euro che si provvederà ad utilizzare, previa richiesta della struttura competente, attraverso l'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Da detta contabilità saranno prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Autorizzazione Base:

LF 296/2006 art 1 comma 228

Durata:

2007 – 2009

Scopo della legge:

L'articolo 1, comma 228, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha previsto la concessione di un credito d'imposta determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, relativo alle spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010, per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di video-sorveglianza.

La tabella E allegata alla Legge n. 220/2010, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in questione, ha previsto risorse finanziarie pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7784 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 - 2011.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2009, i fondi stanziati sul capitolo 7784 e pari a 7,7 milioni di euro, sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio". Analogamente, per l'anno 2010, i fondi stanziati e pari a 7,6 milioni di euro, sono stati interamente accreditati sulla predetta contabilità speciale 1778.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Per il corrente esercizio il capitolo è dotato di uno stanziamento iniziale pari a 5,2 milioni di euro che si provvederà ad utilizzare, previa richiesta della struttura competente.

Autorizzazione Base:

LF 244/2007 art 1 comma 72

Durata:

2007 – 2011

Scopo della legge:

I commi da 70 a 76 dell'art. 1 della legge 244/2007 prevedono che, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta in questione spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 ("in precedenza era fino al 31-12-2010". Il comma 71 della L. 244/07 è stato modificato dalla Legge di stabilità n. 220/2010 art. 1 co. 42 ed è entrato in vigore dal 21-12-2010), per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

La tabella E allegata alla Legge di stabilità n. 220/2010, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in questione, ha previsto risorse finanziarie pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7796 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 - 2011.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 il capitolo 7796, ancorché istituito, è risultato privo di stanziamenti, mentre per l'esercizio 2009 si è provveduto ad impegnare la somma disponibile per un importo pari a 10,65 milioni di euro al netto degli accantonamenti effettuati.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2010 i fondi assegnati sul capitolo 7796 e pari a 10,45 milioni di euro sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Per il corrente esercizio il capitolo è dotato di uno stanziamento iniziale pari a 7,2 milioni di euro che si provvederà ad utilizzare, previa richiesta della struttura competente.

Da detta contabilità saranno prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Autorizzazione Base:

LF 244/2007 art 2 comma 373

Durata:

2008 – 2049

Scopo della legge:

Con la legge 244/07, art. 2 comma 373 si autorizza la spesa complessiva di euro 2.074 milioni di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049. Tale spesa, è finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento allo sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Con le risorse di bilancio stanziato sino al 2009, pari a euro 90 milioni, si è provveduto ad erogare i seguenti contributi:

- iniziativa riguardante la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati (MDRI) euro 9.791.913,81 destinati al Fondo Africano di Sviluppo, euro 4.263.358,11 alla Banca Mondiale - IBRD in favore dell'International Development Association (IDA)
- i restanti 75.994.728,08 sono stati destinati alla Banca Mondiale - IBRD in favore del progetto pilota AMC, per promuovere la ricerca del vaccino contro lo pneumococco.

Con lo stanziamento di bilancio di 50 milioni di competenza 2010, si è provveduto ad erogare i seguenti contributi:

- iniziativa riguardante la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati (MDRI) euro 3.590.781,45 destinati al Fondo Africano di Sviluppo, euro 8.409.218,55 alla Banca Mondiale - IBRD in favore dell'International Development Association (IDA)
- i restanti 38.000.000,00 di euro, sono stati destinati alla Banca Mondiale - IBRD in favore del progetto pilota AMC, per promuovere la ricerca del vaccino contro lo pneumococco.

Al 31.12.2010 risultano quindi essere stati stanziati e pagati complessivamente 140 milioni di euro, rimane da stanziare per gli anni successivi, un totale di 1.934 milioni di euro.

Gli stanziamenti di cui alla predetta legge, affluiscono al capitolo di spesa 7182.

Autorizzazione Base:

LF 296/2006 art 1 comma 226

Durata:

2006 – 2009

Scopo della legge:

Il comma 226 dell'art. 1 della legge 296/2006, ha previsto che in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

Per consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 169/E del 22/04/2008 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6800, denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 o euro 2".

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7792, PG1, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2007 - 2010.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Si precisa che lo stanziamento definitivo al 31/12/2010 sul capitolo 7792 è stato pari a €/mln 1.589,60 di cui €/mln 733,90 sono stati utilizzati mediante l'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Anche nel corso del 2010, lo stanziamento iniziale pari a €/mln 790,00 è stato utilizzato per €/mln 334,10 mediante emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Da detta contabilità saranno prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Autorizzazione Base:

LF 244/2007 art 1 comma 233

Durata:

2007 – 2011

Scopo della legge:

L'articolo 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha previsto che agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, venga concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Il suddetto credito d'imposta è determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

La tabella E allegata alla Legge di stabilità n. 220/2010, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in questione, ha previsto risorse finanziarie pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7783 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2008 - 2011.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2009, i fondi stanziati sul capitolo 7783 e pari a pari a 3,8 milioni di euro, sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio". Analogamente, per l'anno 2010, i fondi stanziati e pari a 3,8 milioni di euro, sono stati interamente accreditati sulla predetta contabilità speciale 1778.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Per il corrente esercizio il capitolo è dotato di uno stanziamento iniziale pari a 2,6 milioni di euro che si provvederà ad utilizzare, previa richiesta della struttura competente.

Missione/Programma: 13/8**Autorizzazione Base:**

L 144/1999 art 43 comma 1

Durata:

2000 – 2015

Scopo della legge:

Fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni o frazioni di essi che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito Accordo di programma quadro tra lo Stato e la Regione Lombardia.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

La Tabella 3 della legge finanziaria 2000 ha autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 15,49 milioni dal 2001 al 2015, per le finalità sopra indicate. Al 31 dicembre 2010 sono stati versati alla Regione Lombardia i contributi annui di euro 15,49 milioni iscritti in bilancio.

Autorizzazione Base:

L 261/1997 art 4 comma 3 punto 1

Durata:

2000 – 2014

Scopo della legge:

Con la legge 244/07, art. 2 comma 373 si autorizza la spesa complessiva di euro 2.074 milioni di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049. Tale spesa, è finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento allo sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Con le risorse di bilancio stanziato sino al 2009, pari a euro 90 milioni, si è provveduto ad erogare i seguenti contributi:

- iniziativa riguardante la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati (MDRI) euro 9.791.913,81 destinati al Fondo Africano di Sviluppo, euro 4.263.358,11 alla Banca Mondiale - IBRD in favore dell'International Development Association (IDA)
- i restanti 75.994.728,08 sono stati destinati alla Banca Mondiale - IBRD in favore del progetto pilota AMC, per promuovere la ricerca del vaccino contro lo pneumococco.

Con lo stanziamento di bilancio di 50 milioni di competenza 2010, si è provveduto ad erogare i seguenti contributi:

- iniziativa riguardante la cancellazione del debito dei paesi poveri altamente indebitati (MDRI) euro 3.590.781,45 destinati al Fondo Africano di Sviluppo, euro 8.409.218,55 alla Banca Mondiale - IBRD in favore dell'International Development Association (IDA)
- i restanti 38.000.000,00 di euro, sono stati destinati alla Banca Mondiale - IBRD in favore del progetto pilota AMC, per promuovere la ricerca del vaccino contro lo pneumococco.

Al 31.12.2010 risultano quindi essere stati stanziati e pagati complessivamente 140 milioni di euro, rimane da stanziare per gli anni successivi, un totale di 1.934 milioni di euro.

Gli stanziamenti di cui alla predetta legge, affluiscono al capitolo di spesa 7182.

Autorizzazione Base:

LF 266/2005 art 1 comma 86

Durata:

2005 – 2020

Scopo della legge:

Contributi in conto impianti destinati alla copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

I finanziamenti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, sono stati concessi a partire dall'anno 1994 in conto aumento del capitale sociale. Dall'1 gennaio 2006 le somme stesse sono state erogate a titolo di contributo in conto impianti. Annualmente sono state versate alla Società Ferrovie dello Stato le somme iscritte in bilancio, in base alle disponibilità di cassa.

Autorizzazione Base:

LF 266/2005 art 1 comma 86

Autorizzazione Rifinanziante:

LF 296/2006 art 1 comma 974

Durata:

2007 – 2008

Scopo della legge:

Contributo in conto impianti destinato alla copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

A fronte dello stanziamento complessivo di bilancio di euro 3.200 milioni per gli anni 2007 e 2008 e' stata versata alla Ferrovie dello Stato S.p.A. la complessiva somma di euro 3.167,68 milioni, con un'economia di bilancio di euro 32,32 milioni relativa all'anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006.

Autorizzazione Base:

LF 266/2005 art 1 comma 84 punto 2

Durata:

2005 – 2020

Scopo della legge:

Contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli e per la copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Al 31 dicembre 2010 si è provveduto al pagamento, a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di n. 8 rate di ammortamento del mutuo di euro 2.179.858.393,60 stipulato in data 21 dicembre 2006 tra la CDP S.p.A. e la Ferrovie dello Stato S.p.A. per le finalità sopra descritte.